



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 05/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 novembre 2013, n. 126

Richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150KV di Manfredonia raccordata in entra esci della linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la Stazione 380/150KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia -Andria necessari per il collegamento alla rete di Trasmissione Nazionale, giusto DD n. 308 del 24.11.2011 di Voltura a favore di Terna S.p.a. della DD. 75/2011.

Il giorno 11 novembre 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

- la Società Terna Rete Italia SpA, sede legale in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, con nota TRISPA/P20130009437 del 8/10/2013 acquista al prot. n. AOO_159 - 17.10.2013 - 0008161, formula richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150KV di Manfredonia raccordata in entra esci della linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la Stazione 380/150KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia -Andria necessari per il collegamento alla rete di Trasmissione Nazionale, giusto DD n. 308 del 24.11.2011 di Voltura a favore di Terna S.p.a. della DD. 75/2011, limitatamente alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150KV di Manfredonia raccordata in entra esci della linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la Stazione 380/150KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia -Andria necessari per il collegamento alla rete di Trasmissione Nazionale, rappresentando che per motivi legati alla particolare soluzione impiantistica dovuta dal collegamento entra-esci su una importante dorsale 380 KV "Andria-Foggia" ed alla non meno difficoltà alla definizione del progetto esecutivo e approvvigionamento dei relativi componenti AT, le suddette opere non sono state ancora ultimate.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.";

Considerato che:

- con riferimento al titolo la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;

- la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone "Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti."

- la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";

- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

- con nota del 5/08/2011 la società Develop Srl comunicava l'inizio dei lavori riguardanti l'impianto di produzione da fonte eolica e di tutte le opere di connessione;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 25/02/2014 in quanto decorrente dalla data di inizio lavori del 5/08/2011 e dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;

Considerato che:

- con Determina dirigenziale n. 75 del 2.03.2011 è stata rilasciata Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 17,5 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da

realizzarsi nel Comune di Manfredonia, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003 alla Società Deveolop S.r.l, con sede legale in via Mario Forcella, 14 - Foggia;

- con il citato atto sono state autorizzate anche le opere di rete che vengono individuate dalla D.D. appena citata, consistenti nella costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150KV di Manfredonia raccordata in entra esci della linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la Stazione 380/150KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia -Andria necessari per il collegamento alla rete di Trasmissione Nazionale
- con Determina dirigenziale n. 308 del 24.11.2011 è stata Voltura a Terna S.p.a., con sede in Roma, dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150KV di Manfredonia raccordata in entra esci della linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la Stazione 380/150KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia -Andria necessari per il collegamento alla rete di Trasmissione Nazionale.

La Società TERNA Spa già con nota e-mail prot. n. TRISPANA/P20130001969 del 20/08/2013 acquisita agli atti al prot. AOO_159 - 28/08/2013 - 0006719 fa rilevare quanto segue:

"..... la legislazione in materia di fonti rinnovabili si è posta l'obiettivo di concentrare in un unico procedimento l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le opere di connessione alla rete elettrica ed ogni altro intervento necessario allo scopo.

E' altrettanto noto che le opere elettriche in oggetto si rendono necessarie per collegare alla RTN i due impianti fotovoltaici di Brindisi; all'obbligo di realizzarle previsto dalla legge Terna non può certamente sottrarsi: di qui la miglior prova della serietà dell'intento costruttivo, che la fissazione del termine di inizio lavori è intesa ad assicurare.

Aggiungasi che dal sistema di norme che riguardano la connessione alla Rete Elettrica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili emerge con chiarezza che sia gli impianti di produzione in senso stretto, sia le opere elettriche di connessione ed ogni altro intervento, anche sulla rete esistente, necessario alla costruzione e all'esercizio dell'opificio rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003;

il che rende evidente che il progetto autorizzato (impianto di produzione ed opere di connessione) costituisce un tutt'uno, sicché l'inizio dei lavori dell'impianto produttivo costituisce inizio dei lavori dell'intero progetto: è ben chiaro che il parco privo della connessione elettrica non avrebbe alcuna ragione di esistere.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

- prendere atto della comunicazione del 8 ottobre 2013, acquisita al prot. n. AOO_159 del 17.10.2013 - 0008161;
- concedere proroga dei termini di validità, per la realizzazione costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150KV di Manfredonia raccordata in entra esci della linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la Stazione 380/150KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia -Andria necessari per il collegamento alla rete di Trasmissione Nazionale di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25 del 24 settembre 2012

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 126 del 11 novembre 2013 agli atti del Servizio sottoscritta dall'istruttore Felice Miccolis, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012;

Vista la D.G.R. n.3261 del 28.7.1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e s.m.i. e della Legge Regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento, della richiesta della Società Terna Rete Italia SpA, sede legale in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, con nota TRISPA/P20130009437 del 8/10/2013 acquisita al prot. n. AOO_159 - 17.10.2013 - 0008161, della proroga dei termini di ultimazione lavori limitatamente alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita da una Stazione Elettrica a 380/150KV di Manfredonia raccordata in entra esci della linea esistente a 380 KV "Foggia-Andria" e dei raccordi a 380 KV tra la Stazione 380/150KV e l'esistente linea 380 KV "Foggia -Andria necessari per il collegamento alla rete di Trasmissione Nazionale, rappresentando che per motivi legati alla particolare soluzione impiantistica dovuta dal collegamento entra-esci su una importante dorsale 380 KV "Andria-Foggia"

Di concedere proroga, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25 del 24 settembre 2012, dei termini di ultimazione lavori di mesi 24 (ventiquattro);

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle

autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società Terna Spa, al comune di Manfredonia.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare

alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
